

35 857 - 24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Ercole Aprile

- Presidente -

Sent. n. sez. -1076

Paola Di Nicola Travaglini

UP - 10/09/2024

Debora Tripiccione

R.G.N. 15350/2024

Paolo Di Geronimo

Fabrizio D'Arcangelo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████, nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 14.11.2023 emessa dalla Corte di appello di Catania;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore, avvocato ██████████ che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 24 giugno 2023, appellata dall'imputato, in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia contestato al capo 1) dell'imputazione, ritenuta sussistente la responsabilità dell'imputato appellante ██████████ limitatamente ai fatti commessi ai danni della moglie e della

fc

figlia, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., unitamente alle circostanze attenuanti già applicate, prevalenti sull'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., ha rideterminato la pena a lui inflitta in due anni di reclusione, pena sospesa.

La Corte di appello ha, inoltre, assolto il [REDACTED] limitatamente ai fatti commessi ai danni dei figli [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], perché il fatto non sussiste.

2. L'avvocato [REDACTED], difensore dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116.

Il difensore premette che la Corte di appello ha annullato parzialmente la sentenza di primo grado, che ha condannato l'imputato per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale, per violazione di tale disposizione, in quanto il collegio all'atto della decisione era composto anche da un giudice onorario e il delitto di violenza sessuale è ricompreso nell'elenco dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.,

La Corte di appello avrebbe, tuttavia, dovuto annullare la sentenza di primo grado anche in relazione al delitto di cui all'art. 572 cod. pen., in quanto le condotte di maltrattamenti contestate all'imputato erano strettamente connesse, tanto da aver determinato l'applicazione del regime della continuazione, a quelle di violenza sessuale, e il giudice onorario avrebbe partecipato alla fase unitaria della deliberazione della sentenza.

Il difensore eccepisce, inoltre, che la Corte di appello, determinando la pena per il delitto di maltrattamenti in famiglia in due anni di reclusione, avrebbe violato il divieto di *reformatio in peius*, in quanto la sentenza di primo grado aveva irrogato la pena per tale reato, a titolo di aumento per la continuazione sul più grave delitto di violenza sessuale, in sei mesi di reclusione.

La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, nulla per indeterminatezza del *tempus commissi delicti*, in quanto recherebbe l'indicazione «in Catania dal 1998, con condotta ancora in atto», diversa rispetto a quella riportata nella sentenza di primo grado «in Catania dal 1998 al 12.01.2022 (data dell'arresto)».

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 572 cod. pen., in quanto sarebbero insussistenti sia l'elemento oggettivo, che quello soggettivo del reato e la prova del reato contestato oltre ogni ragionevole dubbio.

Le dichiarazioni dell'ex moglie dell'imputato non sarebbero, infatti, attendibili, in quanto la parte sarebbe mossa da risentimento nei confronti dell'ex

coniuge, per gli asseriti tradimenti subiti in costanza di matrimonio e per le questioni patrimoniali relative alla gestione del panificio di famiglia.

Difetterebbe, inoltre, l'abitudine, in quanto i contrasti insorti nella coppia sarebbe frutto di decisioni estemporanee e contingenti, che sempre possono ricorrere nei rapporti interpersonali. Le offese e le umiliazioni inflitte sarebbero, peraltro, state reciproche.

La ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata, peraltro, non sarebbe né univoca, né convincente in riferimento a quanto riferito dai testimoni non persone offese in sede dibattimentale.

2.3. Con il terzo motivo il difensore deduce la violazione e la contraddittorietà della motivazione, in quanto l'applicazione delle attenuanti generiche e di quella dell'avvenuto risarcimento del danno avrebbero dovuto comportare una maggiore diminuzione della pena inflitta.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 luglio 2023, il Procuratore generale, Antonio Balsamo, ha chiesto di rigettare il ricorso.

Con memoria depositata in data 3 settembre 2023, difensore, avvocato [REDACTED], ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto l'inosservanza dell'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 e la nullità della sentenza impugnata anche con riferimento al delitto di maltrattamenti in famiglia.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Dall'esame diretto degli atti processuali - consentito allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un *error in procedendo* ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) - risulta che un giudice di pace, il dott. Davide Tedeschi, ha composto il collegio del Tribunale di Catania, che in data 24 gennaio 2023 ha condannato l'imputato per i delitti di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen. (capo 1) e di violenza sessuale di cui agli artt. 81, secondo comma, 609-bis, 609 ter n. 5 cod. pen. (capo 2).

La Corte di appello di Catania, all'udienza del 14 novembre 2023, in seguito all'eccezione sollevata dal difensore nell'atto di appello, ha separato il delitto di violenza sessuale dall'originaria regiudicanda e, con sentenza emessa contestualmente, con riferimento a questa imputazione, ha disposto la nullità della sentenza del Tribunale di Catania, cui ha trasmesso gli atti.

La Corte di appello ha, infatti, rilevato che il Collegio all'atto della decisione, in violazione degli artt. 9 e 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, era composto anche da un giudice onorario e il delitto di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis, 609 ter n. 5 cod. pen. è ricompreso nell'elenco dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

La Corte di appello di Catania ha, dunque, accolto l'eccezione di nullità proposta dal difensore dell'imputato nell'atto di appello solo parzialmente, in quanto ha limitato gli effetti della violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017 al solo delitto di violenza sessuale (capo 2 di imputazione), senza estenderli al delitto di maltrattamenti in famiglia (capo 1), che non è ricompreso del novero di quelli reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

3.2. Il Collegio non condivide questa interpretazione.

Il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ha dettato una disciplina organica della magistratura onoraria, ha delineato uno statuto unitario della stessa, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento, ha sancito l'intrinseca temporaneità dell'incarico, e ha provveduto alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace e, per quanto in questa sede rileva, alla rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari (art. 7) e dei vice procuratori onorari (art. 16).

In questo contesto sistematico l'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato «Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali», nell'ultima proposizione della disposizione espressamente sancisce che «[I]n ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale».

Il legislatore, dunque, nel porre una preclusione assoluta all'assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza dei provvedimenti adottati in queste materie sui diritti dei cittadini, ha voluto porre una limitazione espressa alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento di quelle funzioni collegiali.



L'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, con una previsione generale e non derogabile, individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l'assegnazione dello stesso all'ufficio giudiziario e alle sezioni.

Con questo divieto esplicito, il legislatore, ha dunque, sottratto l'assegnazione nel collegio del giudice onorario alle disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni che, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non si considera attinente alla capacità del giudice.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, determina, infatti, una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01; Sez. 6, n. 9383 del 09/03/2021, non massimata; analogamente, con riferimento al divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, Sez. 4, n. 26805 del 29/05/2024, Cambio, Rv. 286678-01; Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, Giovenzanza, Rv. 279942 - 01).

Ritiene, inoltre, il Collegio che l'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, come risulta dalla formulazione letterale e dalla sua valenza sistematica, non preclude al giudice onorario di pace la sola pronuncia di provvedimenti definitivi in relazione ai procedimenti per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., ma anche la stessa partecipazione ai collegi del Tribunale in tali processi.

Il giudice onorario di pace chiamato, in violazione del disposto dell'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a comporre un collegio che giudica un reato indicato nell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., in virtù del proprio radicale difetto di capacità, non può, dunque, conoscere né di tale reato, né di eventuali reati connessi ed estranei al catalogo dettato da questa ultima disposizione,

Pertanto, qualora un giudice onorario di pace abbia concorso a giudicare di un reato che rientra nell'elenco di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e un reato connesso, estraneo a tale elenco, la sentenza è nulla in relazione a tutti i delitti giudicati, in quanto il divieto inderogabile di cui all'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017 non consente al magistrato onorario di comporre quel collegio e, dunque, di conoscere di quei reati, prima ancora che di pronunciare sentenza in ordine agli stessi.

Non è consentito, dunque, limitare la nullità della sentenza pronunciata in violazione del divieto inderogabile di cui all'art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, ai soli

reati richiamati da tale disposizione, facendo salva l'efficacia delle ulteriori statuizioni adottate in quella sede.

A differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di Catania, ricorrono, infatti, nel caso in esame i presupposti per la configurabilità di una nullità derivata, in quanto la destinazione, illegittima, del giudice di pare a comporre il collegio chiamato a giudicare costituisce la premessa logica e giuridica della sentenza pronunciata, in riferimento a tutti i reati oggetto della decisione.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità della nullità derivata, è, del resto, necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono (*ex plurimis*: Sez. 1, n. 46419 del 10/09/2021, Onichini, Rv. 282885).

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, in ragione della propria valenza assorbente, esime dal delibare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.

4. Alla stregua di tali rilievi, deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

Così deciso il 10/09/2024.

Il Consigliere estensore

Fabrizio D'Arcangelo




Il Presidente

Ercole Aprile



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.



Il Presidente

